

dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza

dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

(aggiungere)

Il Consiglio esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al MAE dei finanziamenti riguardanti i capitoli della Direzione Generale dell'emigrazione e della Direzione Generale delle Relazioni culturali, reattivi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

Al Consiglio devono essere inoltre fornite dettagliate informazioni circa tutti gli altri finanziamenti che vengono erogati agli Enti ed Istituzioni esistenti nella Circoscrizione, provenienti da capitoli di Bilancio dello Stato e delle Regioni.

Il Consiglio, al pari del Console, deve essere messo a conoscenza delle attività svolte dai Patronati di tutela e di assistenza ai connazionali nella circoscrizione.

Il Consiglio si deve adoperare affinché i Patronati vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative a cui sono preposti.

Il Consiglio deve esprimere un parere sulle onorificenze proposte dalle autorità consolari.

Art. 4 - Bilancio del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini come:

- a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
- b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
- d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

(immutato)

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato,

entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

Art. 5 - Sede e segreteria

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

(aggiungere)

I contributi debbono essere erogati entro il primo quadrimestre dell'anno e sono determinati nel seguente modo: una somma che garantisca la funzionalità dei servizi, consistente nell'affitto eventuale della sede, nella retribuzione di una segretaria, nelle spese per telefono e fax, nonché in generale per le spese ordinarie di funzionamento, una somma che tenga conto del numero dei componenti il Consiglio, una somma che tenga conto della consistenza numerica delle comunità italiane, una somma che tenga conto dell'estensione territoriale in cui agisce il Consiglio, una somma che tenga conto della realtà socio-economica del Paese in cui il Consiglio opera.

è soppressa l'ultima frasa da: "Tali contributi...." fino a "per il personale"

(sostituito)

Art. 5 - Sede e segreteria

Il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Consiglio al reperimento della sede, utilizzando ove possibile e necessario gli uffici del consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del MAE e fatta salva l'autonomia del Consiglio.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

“In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell’art. 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni”.

Art. 6 - Composizione del comitato

Il comitato dell’emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentante purché iscritti negli elenchi di cui all’art. 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

“Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni”.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

(immutato)

è soppressa la frase “In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell’art. 4”, rimane “Può essere.....”

(sostituito) Art. 6 - Composizione del consiglio

Il Consiglio è composto da 12 membri per le comunità fino a 50.000, da 18 per quelle fino a 100.000 e da 24 per quelle con più di 100.000 connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni.

(immutato)

(aggiungere) Le liste dovranno essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne e di giovani.

(immutato)

(aggiungere)

I membri del CGIE rappresentanti delle comunità italiane all’estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Dovranno pertanto ricevere le

convocazioni ed i verbali delle riunioni.

(aggiungere)

Art. 6 bis - Interconsiglio

In ogni Paese dove esista più di un Consiglio degli italiani all'estero si istituisce un Interconsiglio di cui fanno parte il presidente oppure un suo rappresentante membro dell'assemblea. Gli interconsigli si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE del Paese. **Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri.**

Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'Ambasciatore, con la partecipazione dei Consoli, dei membri del CGIE del Paese e dei presidenti dei Consigli per discutere di tutti i problemi connessi alla comunità italiana di quella nazione. Tale riunione verrà convocata dall'Ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE del Paese.

Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

Art. 7 - Membri stranieri di origine italiana.

(immutato)

"Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extra europei.

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare"

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di

(togliere) ".....per i Paesi europei e due terzi per quelli extra europei."

voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

(aggiungere)

Il Consiglio può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, degli esperti come rappresentanti.

Art. 8 - Durata in carica e decadenza dei membri

I componenti del comitato degli italiani all'estero restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

“Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi”.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

(aggiungere)

Comunque quei membri che non partecipano nel corso di un anno ad almeno il 50% delle riunioni del Consiglio decadono automaticamente.

(immutato)

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 9 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

(immutato)

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10 - Poteri e funzioni del presidente

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

aggiungere dopo la parola "membri" eletti.

(aggiungere)

In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno il 50% più uno dei componenti il Consiglio durante una riunione del Consiglio e votata nella riunione successiva. Per essere accolta la mozione di sfiducia deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato.

(immutato)

Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

Art. 11 - Poteri e funzioni dell'esecutivo.

(immutato)

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Art. 12 - Commissioni di lavoro

(immutato)

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13 - Elettorato attivo

(immutato)

1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani

iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni".

Art. 14 - Elenco degli elettori

(immutato)

1. Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della presidenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso.

Art. 15 - Sistema elettorale

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

(Nel caso venisse introdotto nella legge elettorale per il Parlamento il sistema di voto per corrispondenza, tale sistema sarà applicato anche alle elezioni dei consigli degli italiani all'estero).

Art. 16 - Convocazione dei comizi e liste elettorali

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

sostituire il termine i trenta con il termine quarantacinque

Art. 17 - Comitato elettorale circoscrizionale

(immutato)

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo art. 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento

di cui al successivo art. 26.

Art. 18 - Svolgimento delle elezioni

(immutato)

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Art. 19 - Costituzione dei seggi elettorali

(immutato)

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai

presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20 - Partecipazione alle elezioni

(immutato)

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

Art. 21 - Operazioni di voto

(immutato)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze, non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

Art. 22 - Ripartizione dei seggi

(immutato)

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto del numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23 - Attribuzione dei seggi

(immutato)

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere

sottoscritto da tutti i componenti il comitato. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Art. 24 - Comitati non elettivi. Contributi

Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di

sopprimere le parole che le sottopone Comitato interministeriale per l'emigrazior

(sostituito)

In tal caso, possono essere eletti Consi aventi compiti e composizione riconducib ove possibile alle disposizioni della prese legge.

I membri di tali consigli sono eletti da u assemblea formata per ciascu circoscrizione da rappresentanti de associazioni italiane ivi operanti da alme cinque anni.

Tale assemblea è convocata dal ca dell'ufficio consolare seguendo, o possibile, le modalità previste dalla leg 6.11.1989, n. 368 e relativo regolamento.

(immutato)

comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

(aggiungere)

Art. 24 bis - Istanza superiore

Per dirimere i contenziosi che possano verificarsi all'interno dei Consigli degli italiani all'estero o tra questi e le autorità consolari, le parti interessate potranno far ricorso ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri di cui tre nominati dal CGIE e due dal MAE.

*Art. 25 - Abrogazione espressa.
Trasferimento di compiti*

(immutato)

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

Art. 26 - Regolamento di esecuzione

(immutato)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art. 27 - Prime elezioni.

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

Art. 28 - Finanziamento degli organi per le prime elezioni

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione dei comitati consolari".

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamento sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO 10

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3342

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 1998, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati DAMERI, PEZZONI, LEONI,
EVANGELISTI e DI BISCEGLIE (2997); TREMAGLIA,
TATARELLA, MORSELLI, AMORUSO, FEI, RALLO,
TRANTINO e ZACCHERA (3227)

(V. Stampati Camera nn. 2997 e 3227)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 giugno 1998*

Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dei Consigli
degli italiani all'estero)*

1. Presso ogni ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani è istituito un Consiglio degli italiani all'estero (CONSITES), di seguito denominato «Consiglio». In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può istituire, anche su richiesta del Consiglio in carica, più Consigli all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito decreto.

2. Il Consiglio degli italiani all'estero è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e, d'intesa con esse, può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti tra gli Stati.

3. La rappresentanza diplomatico-consolare segnala alle autorità locali l'istituzione del Consiglio e il tipo di attività da esso svolta, nel rispetto dell'ordinamento locale.

Art. 2.

*(Compiti dei Consigli
degli italiani all'estero)*

1. Ciascun Consiglio promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con en-